COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

C.A.P. 97010 P.I.–00177300886 C.F. 9200590884 Tel. 0932/970261/970262

AREA TECNICA

Servizio Opere Pubbliche - Espropriazione

DETERMINA AREA N. 56 **del** 24 MAG. 2012

DETERMINA N. 227 **del** 30-05-2012

OGGETTO: Procedimento espropriativo correlato all'esecuzione del Piano per gli insediamenti produttivi.DECRETO DI ESPROPRIO-Svincolo somma depositata e liquidazione alla ditta Guardabasso Rosa

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Paolo Amato

Premesso che con Determina Dirigenziale n.24 del 4/02/2009 del Registro Generale (n.14 del 4/02/2009 del Registro particolare), notificata alle ditte espropriande nei modi e termini fissati dall'art. 20 comma 4) del D.P.R.327/2001 e s.m.i. è stata determinata l'indennità provvisoria di esproprio ai sensi dell'art.20 del medesimo D.P.R. 327/2001 e s.m.i., connessa alla procedura espropriativa per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del Piano per gli insediamenti produttivi.

Che per le ditte le quali non hanno condiviso l'indennità di esproprio è stata avviata la procedura arbitrale prevista dall'art. 21 del D.P.R.327/2001 e s.m.i.,

Che con la commissione arbitrale costituita ai sensi dell'art.21 del Testo Unico in materia di espropri per Pubblica Utilità ex D.P.R. 8 giugno 2001 n.327 e s.m.i. ha stimato in €14,00 al mq. l'indennità da corrispondere alle ditte espropriande;

Che con delibera della G.M. 154 del 30/09/2011 nel ritenere non condivisibile da parte di questa Area Tecnica la stima operata dal Collegio dei tecnici ha conferito incarico all'avv. Carmelo Ruta il quale con atto notificato il 14.10.2011 ha proposto opposizione, innanzi alla Corte di Appello, alla stima fatta a maggioranza dai tecnici richiedendo la determinazione giudiziale dell'indennità;

Che con Delibera della G.M. n.3 del 3/01/2012 allo scopo di dirimere ogni controversia insorta sulla determinazione della indennità definitiva è stato approvato lo schema di transazione concordato con le ditte che hanno condiviso la procedura arbitrale, con il quale si è convenuto di corrispondere alle ditte stesse l'importo definitivamente convenuto di € 9,00 per ogni mq. di area espropriata, mentre resta confermato in € 20.000 il valore del fabbricato in catasto al foglio 27 p.lla 484 sub.1;

Che con il medisimo schema di atto transattivo e relativa delibera di approvazione è stato convenuto il pagamento a titolo di acconto della somma di € 7,16 per ogni mq. di terreno espropriativo, rinviando la liquidazione a saldo del rimanente importo di € 1,84 il mq. dopo il perfezionamento del bilancio di previsione 2012, per cui in questa fase non necessita l'assunzione di alcun ulteriore onere economico

Visto l'atto di transazione Rep. 1751 Del 06/04/2012, registrata a Ragusa il 13 Aprile 2012 al numero 1318, con il quale si è convenuto di procedere alla liquidazione della indennità provvisoria già depositata pari a € 7,16 al mq.

Visto il Decreto di Esproprio – derivante da indennità provvisoria ex art. 23 del Testo Unico in materia di espropri per Pubblica Utilità ex D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. – emanato con Determina Dirigenziale n. 166 del 19.03.2012 del Registro Generale (n. 23 del 12.03.2012 del Registro Particolare)

Che tra le ditte che hanno condiviso e stipulato l'atto di transazione sopra citata è compresa la ditta -Guardabasso Rosa nata a Monterosso Almo il 05/01/1932 C.F.GRDRSO32A45F610B ed ivi residente in via Minerva n.2/B.
Ritenuta pertanto doversi procedere allo svincolo delle somme di € 51.433,61 già depositata alla Cassa DD.PP. con quitanza n.0593041 del 28/01/2010 e di € 27.824,55 con quitanza n.0593042 del 28/01/2010 a favore della suddetta ditta Guardabasso Rosa sopra generalizzata;

Visto l'art. 12-4° comma della legge 22/10/1971, n.865 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il proprio Decreto definitivo di Esproprio n. adottato con Determina Dirigenziale n. 166/2012 sopra citata ;
Visto che non sono state presentate opposizioni avverso tale ordinanza e conseguentemente avverso il pagamento dell'indennità relativa;

Accertato che il suolo oggetto dell'espropriazione non risulta gravato da iscrizione ipotecaria e che la ditta ha dimostrato la libera e piena proprietà del suolo
Visto il Decreto sindacale n° 14 del 10/05/2012 con il quale è stato confermato responsabile dell'Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

AUTORIZZA

Lo svincolo delle somme di € 51.433,61 già depositata con quietanza n. 0593041 del 28/01/2010 e di € 27.824,55 con quitanza n.0593042 in favore della sig.ra
-Guardabasso Rosa nata a Monterosso Almo il 05/01/1932 C.F.GRDRSO32A45F610B ed ivi residente in via Minerva n.2/B relativa al suolo riportato in Catasto al Fg 27 p.lle 43, 484 (fabbricato ctg C/2) e relativa pertinenza, oggetto del procedimento espropriativo di che trattasi,

DICHIARA

Che ai sensi dell'art. 35 comma 1 e 2 del D.P.R. N. 327 del 08/06/2001, modificato ed integrato dal D. Leg. vo n. 302 del 27/12/2002. " Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità , il terreno espropriativo, alle particelle n. 43 e 484 del foglio di mappa n.27, per l'indennità da corrispondere per € 57.272,84, è area ricadente all'interno della zona territoriale "D" e quindi assoggettata alla ritenuta del 20% di cui all'art. 11 comma 7 della legge 412/1991.
Relativamente al fabbricato alla particella n. 484 del foglio 27 e relativa area di pertinenza stesso identificativo catastale per un indennità da corrispondere per € 21.985,32 non è soggetto alla ritenute di cui allo stesso art. 11 L. 412/1991.

ESONERA

L'istituto pagatore da ogni responsabilità a riguardo

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Paolo Amato)